

Statuto di Arci Servizio Civile Nazionale ASC APS

Assemblea Nazionale, Roma , 16 Novembre 2022

Art. 1 È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata: "Arci Servizio Civile Nazionale APS" e assumerà la denominazione "Arci Servizio Civile nazionale APS ETS" all'esito della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e ha durata illimitata.

L'Associazione Arci Servizio Civile Nazionale APS, acronimo ASC Nazionale APS (di seguito denominata ASC APS nel presente Statuto) è un'associazione di promozione sociale, rete associativa nazionale, ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore CTS (D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.). L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione ha sede legale in Roma; eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Roma ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi secondarie in Italia e all'estero sono decisioni che competono all'Assemblea dei Soci. Per la realizzazione delle attività si avvale in misura prevalente dell'impegno volontario degli associati alle organizzazioni socie.

Art. 2 ASC APS opera per la promozione dei valori della pace, della nonviolenza, dell'obiezione di coscienza al servizio militare, e del servizio civile come forma di educazione alla cittadinanza e di contributo innovativo alle politiche a finalità pubblica, per la promozione delle esperienze di

servizio civile in Italia e all'estero, per un servizio civile che persegua le indicazioni del "Manifesto Servizio Civile 2019" e quelle di concorso alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della Legge 106/2016.

ASC APS in questo ambito, opera per la promozione di un servizio civile rivolto sia alle donne che agli uomini, ove sono segni distintivi la realizzazione di attività concrete, la dimensione territoriale, la qualità degli obiettivi e delle modalità della loro attuazione.

ASC APS ritiene segno di identità del servizio civile la dimensione formativa e quindi opera per la promozione di culture, esperienze, servizi formativi sia verso i giovani che svolgono il servizio civile sia verso gli operatori del servizio civile e gli enti accreditati.

ASC APS opera la promozione della programmazione pluriennale e della progettualità degli interventi di servizio civile.

ASC APS opera affinché il servizio civile sia un'esperienza forte e significativa per i giovani sia attraverso azioni di rappresentanza e tutela del loro impiego in servizio civile sia di verifica e controllo sui risultati dell'esperienza stessa.

Art. 3 ASC APS persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS, come di seguito articolate.

ASC APS quale associazione di promozione sociale, concentra il suo scopo sociale nella realizzazione di attività ricadenti nei settori di intervento del Servizio Civile, come identificati dal Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e ss.mm.ii. sviluppando il proprio operato negli ambiti di seguito abbinati

(settori/attività di interesse generale):

1) Assistenza:

a. (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b. (c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c. (q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

d. (u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato articolo 5 del CTS;

e. (x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

2) Protezione civile:

a. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

3) Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana:

a. (e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.

281;

4) Patrimonio storico, artistico e culturale:

a. (f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (codice dei beni culturali e del paesaggio);

b. (z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5) Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport:

a. (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b. (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 del CTS;

c. (k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d. (l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione

del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e. (t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

6) Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità:

a. (s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

7) Promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero:

a. (n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

b. (r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

c. (v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

d. (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ASC APS, nella sua dimensione di rete nazionale articolata nel territorio, opera con mutualità e cooperazione per lo scopo sociale della piena attuazione del servizio civile presso i propri associati, sviluppando altresì le attività di interesse generale novellata all'art. 5 del CTS di seguito indicate:

a) "attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale" di cui alla lettera i;

b) "servizi strumentali ad enti del terzo settore, resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore" di cui alla lettera m.

In caso di aggiornamento dell'elenco delle attività di interesse generale di cui all'art. 35 del CTS, l'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 30 del presente statuto, potrà procedere all'adeguamento del presente articolo.

Art. 4 ASC APS è ente titolare di accreditamento, iscritto all'Albo unico del SCU, codice SU00020, ai sensi della Legge n.106 del 6 Giugno 2016 e dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni, dopo essere stato ente titolare di accreditamento nell'Albo Nazionale del SCN, codice NZ00345 e ente convenzionato con il Ministero della Difesa per l'impiego di obiettori di coscienza al servizio militare obbligatorio, codice 0954.

Art. 5 ASC APS potrà attivare tutto quanto necessario, utile e funzionale alla realizzazione delle finalità previste nei precedenti articoli, comprese prestazioni rivolte anche a soggetti pubblici, di terzo settore e privati che operano nel campo del servizio civile. Può altresì stabilire protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici, di terzo settore e privati per l'attuazione di attività e servizi coerenti con le finalità previste dallo statuto. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 6 ASC APS aderisce alla "Federazione ARCI", contribuendo al perseguimento dei suoi fini statutari e alla realizzazione del suo programma,

nelle forme e modalità dettate dai regolamenti interni di ASC APS. Le articolazioni territoriali aderiscono contestualmente alla Federazione.

Art. 7 ASC APS, quale sistema associativo che ha, a suo fondamento, l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi costitutivi dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- Territoriali
- Regionali
- Nazionale.

I livelli territoriali e regionali sono regolati da statuti specifici. Tali statuti dovranno recepire i modelli di statuto predisposti dalla Rete Associativa Nazionale ai sensi dell'Art. 41, commi 7, 8, 9, 10 ovvero dell'Art. 47 del CTS, ovvero dovranno essere emanati sulla base dei testi base licenziati dall'Assemblea dei Soci e devono essere inviati al Collegio dei Garanti, il quale dovrà esprimere parere di legittimità e congruità statutarie. Questo parere viene trasmesso all'Assemblea dei Soci per l'esercizio di quanto stabilito al successivo art.18.

Art. 8 ASC Nazionale Aps in quanto rete associativa nazionale svolge, ai sensi dell'art. 41 comma 1, del CTS, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire la conoscibilità e la trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti del Terzo Settore soci della rete associativa nazionale ASC Aps e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Art. 9 Le Associazioni Regionali e Locali di ASC APS sono articolazioni territoriali dell'Associazione Nazionale nell'ambito del Regolamento Interno del Sistema Associativo all'uopo stabilito dall'Assemblea dei Soci, con funzioni di rappresentanza, promozione, coordinamento e gestione ed hanno autonomia gestionale ed economica. In tale veste ASC e i suoi associati costituiscono la rete nazionale di ASC APS ai sensi dell'art. 41 del CTS.

L'ambito territoriale di competenza delle citate associazioni viene definito nel Regolamento Interno di cui al presente articolo, sulla base dei principi di rappresentanza, efficacia, sostenibilità ed economicità.

Art. 10 Ai sensi dell'Art. 41 del CTS sono soci diretti di ASC APS le Associazioni e le Organizzazioni che hanno stipulato il manifesto "Servizio Civile 2000" e tutte le organizzazioni che, intendendo aderire, si riconoscono nel presente statuto. La domanda di adesione deve essere indirizzata all'Assemblea dei Soci e deve contenere: le indicazioni relative alle generalità del richiedente; l'accettazione dello statuto, del Manifesto Servizio Civile 2019, del Codice Etico e dei regolamenti interni; l'impegno ad attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.

Sono inoltre soci diretti di ASC APS le ASC APS Regionali e Locali e attraverso queste, sono soci indiretti le organizzazioni loro socie, nell'ambito e negli intenti del CTS e della normativa di servizio civile per quanto applicabile.

Art. 11 ASC APS garantisce a tutte le organizzazioni socie la partecipazione alla vita democratica, tramite il loro diretto coinvolgimento nelle assemblee di ambito territoriale previste dall'art.24, comma 5 del CTS. Il regolamento interno di ASC APS, di cui all'Art. 9, norma le forme e le regole di

partecipazione richiamate dagli artt.24 e 25 del CTS nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art.12 Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissioni strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

E' compito dell'Assemblea dei Soci esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 90 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, dopo aver anche verificato che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, i dati del richiedente saranno annotati nel Libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti. Qualora necessario, sull'esito del ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione utile.

Art. 13 I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in Assemblea Congressuale per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- consultare i libri sociali.

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello

statuto, del Manifesto Servizio Civile 2019, del Codice Etico e dei regolamenti interni, all'osservanza delle delibere degli organi sociali di ASC, a cui ha fatto richiesta di adesione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non é in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Hanno diritto di voto in Assemblea Congressuale e in Assemblea dei Soci i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima della data di convocazione dell'assise.

Art. 14 La qualifica di socio si perde per:

- mancato pagamento delle quote sociali;
- dimissioni, presentate per iscritto all'Assemblea dei Soci o al Presidente;
- espulsione o radiazione.

Art. 15 L'Assemblea dei Soci ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;
- adesione ad altro ente accreditato con lo Stato o con le Regioni e Province

Autonome per la gestione del servizio civile universale, in forza delle disposizioni stabilite dalla normativa di settore;

- richiesta allo Stato di stipula di autonomo accreditamento per la gestione del servizio civile sovraregionale, in forza delle disposizioni stabilite dalla normativa di settore;

- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'associazione;

- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni; sul quale, se necessario, decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci utile.

Art. 16 Gli organi sociali di direzione di ASC sono:

- l'Assemblea Congressuale;

- l'Assemblea dei Soci;

- l'Esecutivo;

- il Presidente.

Le cariche sociali sono di norma gratuite.

Art. 17 L'Assemblea Congressuale di ASC Aps è costituita dai rappresentanti, che, tramite percorsi di partecipazione e delega democratica, i soci diretti di cui all'Art. 10, designano. Questi, tramite i loro rappresentanti, esprimono gli indirizzi politici generali dell'Associazione.

L'Assemblea Congressuale è convocata dal Presidente, in esecuzione delle

deliberazioni dell'Assemblea, con comunicazioni avviate entro i termini stabiliti dall'Assemblea stessa e utilizzando tutti i mezzi idonei a garantire la piena partecipazione degli aventi diritto. L'Assemblea stabilisce le norme di convocazione, garantendo la partecipazione di almeno un rappresentante per organizzazione socia, in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale/settoriale.

L'Assemblea Congressuale si riunisce di norma ogni quattro anni ed ha il compito di:

- definire gli obiettivi politici ed organizzativi generali;
- eleggere l'Assemblea dei Soci, garantendo la rappresentanza di ogni organizzazione socia e definendo i criteri e le modalità di partecipazione delle organizzazioni associate durante il mandato congressuale;
- eleggere l'Organo di Controllo;
- eleggere il Collegio dei Garanti;
- discutere ed approvare le variazioni statutarie, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 30.

Degli atti e delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto verbale; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

L'Assemblea Congressuale può essere convocata, per circostanze eccezionali, prima della scadenza del mandato:

- per deliberazione dell'Assemblea dei Soci ;
- per richiesta dei tre quarti dei soci.
- per richiesta motivata del Presidente di ASC.

In tale caso esso dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla data in cui viene

richiesto o convocato e delibera solo sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione.

L'Assemblea Congressuale è da ritenersi valida qualora siano presenti più del 50% dei delegati. Le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni relative all'Art.29.

Art. 18 L'Assemblea dei Soci è l'organo di direzione di ASC APS durante il mandato sociale.

Essa è costituita dai rappresentanti che i soci diretti, di cui all'art. 10, designano. Il Regolamento interno di cui all'art. 9 stabilisce le norme in materia di percorsi di partecipazione e di deleghe che possono essere attivate, nell'ambito del rispetto dei principi di partecipazione dei soci di cui all'Art. 11 dello Statuto.

Essa è costituita fino ad un numero massimo di 41 componenti, sulla base dei principi di rappresentanza, funzionalità ed economicità.

I compiti dell'Assemblea dei Soci sono:

- a) attuare le direttive dell'Assemblea Congressuale;
- b) delineare, definire ed approvare il programma di ASC APS;
- c) discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario o gli eventuali bilanci;
- d) discutere e approvare, nei termini previsti dal CTS, il bilancio sociale dell'associazione;
- e) eleggere il Presidente;
- f) eleggere, su proposta del Presidente, l'Esecutivo;
- g) eleggere, ove richiesto dalla normativa di settore, il revisore legale dei

conti, di cui all'art. 24;

- h) discutere e approvare il Regolamento Interno di cui all'Art. 9 dello Statuto;

- i) discutere e ratificare la costituzione di nuove articolazioni territoriali dell'Associazione Nazionale;

- l) deliberare sull'accettazione di domande di nuovi soci, chiamandoli a partecipare nell'Assemblea dei Soci, in base al principio della più tempestiva attivazione della partecipazione alla stessa, secondo quanto stabilito nel regolamento interno di cui all'Art. 9;

- m) deliberare in merito alla cessazione dello stato di socio;

- n) accogliere le comunicazioni della cessazione di socio;

- o) deliberare in merito alle partecipazioni dell'associazione in enti terzi;

- p) deliberare in materia di regolamenti interni;

- q) definire le quote sociali e gli importi dei contributi e delle partecipazioni economiche per le risorse costituenti il "Fondo di sostegno al programma nazionale";

- r) esaminare e deliberare in materia di richiesta di modifica del marchio, avanzate dalle articolazioni territoriali e regionali, di cui al successivo Art. 28;

- s) convocare l'Assemblea Congressuale stabilendone l'ordine del giorno, i materiali preparatori e le norme di convocazione.

Le sedute dell'Assemblea dei Soci possono anche tenersi a mezzo di video o teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a distanza.

L'Assemblea dei Soci è da ritenersi valida qualora sia presente più del 50%

dei suoi componenti, fatte salve le situazioni di prima e seconda convocazione indicate dal Regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo. Le deliberazioni sono da ritenersi valide a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni in materia di approvazione del rendiconto economico e finanziario e degli eventuali bilanci, che dovranno essere prese con maggioranza qualificata del 51% dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è convocata dal Presidente.

Delle deliberazioni viene redatto verbale; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

L'Assemblea dei Soci dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento entro 90 giorni dal suo insediamento. In esso saranno anche contenute le norme concernenti le modalità di convocazione delle riunioni degli organi sociali dell'associazione e le regole di partecipazione e gestione democratica delle stesse.

Art. 19 Il Presidente ha il compito di garantire l'attuazione del mandato dell'Assemblea Congressuale; convoca e definisce l'ordine dei lavori dell'Assemblea dei Soci e dell'Esecutivo; a lui competono i poteri di rappresentanza e di ordinaria amministrazione e la firma sociale dell'Associazione. Rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli può delegare parte delle sue facoltà ad altri componenti dell'Assemblea dei Soci, con firma anche separata, per svolgere quanto utile alla buona gestione dell'Associazione, predisponendo ove necessario procure e deleghe.

Art. 20 L'Esecutivo, organo di amministrazione ai sensi dell'Art. 26 del CTS fra un'Assemblea e l'altra, a cui competono i poteri di straordinaria amministrazione, convocato e coordinato dal Presidente, è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di 4 componenti.

L'Esecutivo ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea dei Soci, di definire la proposta di rendiconto annuale e di piano economico-programmatico preventivo e di istruire i materiali necessari ai lavori dell'Assemblea stessa.

L'Esecutivo è da ritenersi valido qualora sia presente più del 50% dei suoi componenti. Le deliberazioni sono da ritenersi valide a maggioranza semplice dei presenti.

Delle deliberazioni viene redatto verbale, conservato agli atti ed è a disposizione delle organizzazioni socie che richiedano di consultarlo.

L'Esecutivo dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento entro 60 giorni dal suo insediamento. In esso saranno anche contenute le norme concernenti le modalità di convocazione delle sue riunioni.

Si riunisce di norma con cadenza bimestrale e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità.

Su proposta del Presidente affida al suo interno gli incarichi di: Direttore Generale, Responsabile Area Amministrativa, Responsabile delle attività formative; eventuali responsabilità di programma.

Art. 21 In caso di gravi inadempienze delle norme statutarie e delle disposizioni regolamentari in materia di gestione economico amministrativa e di attuazione delle norme in materia di servizio civile, commesse da un

organismo delle articolazioni territoriali o regionali, o di temporanea impossibilità a svolgere le funzioni di Presidente Regionale o Territoriale, il Presidente, in presenza esclusivamente di requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la sospensione o la decadenza immediata di tale organismo, informando preventivamente il Collegio dei Garanti dei motivi che hanno determinato il provvedimento. Con tale atto il Presidente dispone l'invio di un commissario, con il compito di adottare le misure atte a ristabilire, nel più breve tempo possibile, le condizioni di rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni regolamentari disattese, o degli adempimenti di legge da attuare. Tale decisione deve essere ratificata, con un'apposita delibera, dalla prima Assemblea dei Soci utile.

Art. 22 Il Collegio dei Garanti, eletto dall'Assemblea Congressuale, è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'associazione, sulle violazioni dello Statuto e dei regolamenti e sull'inosservanza delle delibere.

Può proporre l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi del presente statuto.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 23 L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea Congressuale per volontà degli associati, anche qualora non siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da

3 membri effettivi e due supplenti. Se monocratico da un membro effettivo ed uno supplente. Si applica l'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se monocratico, è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile,

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico e da un Controllo Supplente o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La durata in carica dell'Organo di Controllo è pari a quattro anni e giunge a scadenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio a decorrere da quello relativo alla nomina del predetto organo, incluso.

L'Organo di Controllo è rieleggibile. Ad, esso si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita il controllo contabile;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di

cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art. 24 L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea dei Soci di cui all'art. 18. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica, se non revocato, per l'intera durata del mandato dell'Assemblea da cui è stato nominato ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter



ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 Le cariche di componente degli organi sociali, componente dell'Organo di Controllo e garante sono incompatibili fra di loro.

Art. 26 Il patrimonio sociale di ASC APS è indivisibile ed è costituito:

- dalla quote sociali;
- dal "Fondo di sostegno al programma nazionale" ASC APS, formato dai contributi annualmente stabiliti dalla Assemblea dei Soci;
- da contributi pubblici o privati, erogazioni, lasciti e donazioni accettate dalla Assemblea dei Soci, che ne verificherà la congruenza con gli obiettivi dell'Associazione;
- da ogni altro provento derivante da attività ed iniziative dell'Associazione;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Art. 27 L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci entro i primi 4 mesi dell'anno successivo.

Deroghe possono essere previste in caso di comprovata necessità o impedimento deliberate dall'Assemblea dei Soci di cui all'art. 18.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio e il patrimonio dell'associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva é vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto per il 5% al fondo di riserva

legale, in parte ad altri fondi di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi sociali e per nuovi impianti o attrezzature.

Art. 28 Il marchio Arci Servizio Civile ASC APS, registrato presso la Camera di Commercio competente, è costituito da un'ape con basco e sottoscritta dicitura ASC APS. I colori del marchio sono verde e nero. Esso costituisce proprietà dell'associazione.

Tale marchio, che vuole distinguere l'impegno di ASC APS per la realizzazione delle finalità del Servizio Civile e per uno standard di qualità del servizio dei giovani all'interno dei programmi di intervento, potrà essere usato da terzi solo a seguito di valutazione insindacabile ed esplicita autorizzazione degli organi sociali preposti, che contestualmente provvederanno a determinare le modalità di attuazione e controllo dell'autorizzazione stessa. Le associazioni regionali o locali di ASC APS possono introdurre parziali modifiche al marchio solo dopo approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 29 La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea Congressuale, valida alla presenza della maggioranza assoluta dei delegati.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altro Ente del Terzo Settore o ad Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto dall'Art. 9 del CTS, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli

preferibilmente fra i soci.

Stessa destinazione avrà il patrimonio residuo anche nei casi di cessazione od estinzione dell'Associazione. In questi ultimi due casi sarà cura degli organi sociali residui, o di quelli sovraordinati, procedere alla nomina di un liquidatore.

Art. 30 All'Assemblea dei Soci è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie funzionali all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e all'autorizzazione di cui all'art. 93 comma 5 del CTS e all'applicazione della normativa di servizio civile. In attesa delle disposizioni di legge relative alle reti associative nazionali, l'Assemblea dei Soci stabilisce i contenuti degli statuti regionali e locali che recepiscono norme dello statuto nazionale, nonché deroghe e procedure richiamate nel CTS in materia di reti associative.

Art. 31 Per quanto non previsto dallo statuto o dai regolamenti interni, valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti.